

Municipalità di Venezia, Murano e Burano  
**Regolamento gestione orti per anziani**

Nuovo Regolamento per le richieste, l'assegnazione e l'uso degli orti municipali.

Approvato con Deliberazione n. 21 del 02/07/2012 e modificato con Deliberazione n. 35 del 06/11/2012

**Art. 1 - Finalità**

1. Gli orti di proprietà comunale hanno lo scopo, con il recupero delle più tradizionali attività manuali e il contatto diretto con la natura, di permettere agli anziani del territorio un uso sereno del tempo libero, favorendo e sviluppando il rapporto e l'aggregazione sociale tra le persone.
2. La valenza economica, pur essendo un fattore presente, non deve mai assumere finalità di lucro ma costituire solo legittima gratificazione del lavoro svolto.
3. La Municipalità di Venezia, Murano e Burano, con la gestione e l'assegnazione degli orti, promuove le coltivazioni biologiche.

**Art. 2 - Assegnazione**

1. Gli orti municipali vengono assegnati in affitto tramite avviso pubblico approvato ogni 5 anni (2012-2017) dall'Esecutivo di Municipalità.(art.34 del R.C.M.)
2. L'avviso, al quale deve essere assicurata dalla Municipalità ampia pubblicizzazione, contiene:
  - una sommaria indicazione degli orti assegnabili;
  - i requisiti e i criteri di priorità per le assegnazioni;
  - le istruzioni e i termini per la presentazione delle domande.

**Art. 3 - Requisiti**

Possono presentare domanda di assegnazione di un orto municipale i pensionati residenti nel territorio della Municipalità di Venezia, Murano e Burano:

- che abbiano compiuto il 60° anno di età entro l'11 novembre dell'anno di inizio del ciclo di assegnazione;
- che non dispongano di fondi destinati alla coltivazione di proprietà o appartenenti a familiari conviventi;
- non abbiano avuto condanne penali per reati contro l'ambiente;
- che presentino una certificazione ISEE con valore non superiore a 30.000,00 euro annui, elevabile di volta in volta di 10.000,00 euro qualora le domande di assegnazione siano inferiori ai posti messi a bando. Può partecipare un solo componente per nucleo familiare;

I cittadini disabili (con idonea certificazione) che non siano in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione dell'orto, possono presentare domanda congiuntamente ad un altro cittadino abile ultrasessantenne. In assenza di domanda congiunta, se assegnatari essi potranno avvalersi della collaborazione di appartenenti al nucleo familiare di convivenza con scelta prioritaria tra quelli ultrasessantenni o, comunque, da altre persone da essi stessi segnalate.

**Art. 4 - Criteri e graduatoria**

1. Gli Uffici della Municipalità provvedono ad istruire le domande e a formulare una graduatoria, necessaria se gli orti disponibili sono in numero inferiore alle domande valide, ordinata in base ai seguenti criteri e priorità:

**Reddito**

- punti 5 riferito al valore ISEE inferiore o pari al corrispondente importo minimo INPS;
- punti 4 riferito al valore ISEE superiore all'importo minimo INPS e inferiore e/o uguale al doppio dello stesso;

- punti 3 riferito al valore ISEE superiore al doppio dell'importo minimo INPS e inferiore e/o uguale al triplo dello stesso;
- punti 2 riferito al valore ISEE superiore al triplo dell'importo minimo INPS e inferiore e/o uguale al quadruplo dello stesso.

Per i disabili si ha riguardo al dato che si ottiene sommando il 30% del reddito del disabile e il 70% di quello del collaboratore abile.

### **Situazione familiare**

- punti 3 nuclei familiari composti da 1 persona;
- punti 2 nuclei familiari composti da 2 persone;
- punti 1 nuclei familiari composti da 3 persone;

### **Età**

- punti 4 ai richiedenti con età uguale o superiore a 75 anni;
- punti 3 ai richiedenti con età uguale o superiore a 70 e minore di 75 anni;
- punti 2 ai richiedenti con età uguale o superiore a 65 e minore di 70 anni;
- punti 1 ai richiedenti con età uguale o superiore a 60 e minore di 65 anni;

### **Altri criteri**

- punti 5 ai richiedenti che non abbiano mai goduto di una assegnazione;
- punti 2 ai richiedenti che non abbiano goduto dell'assegnazione per l'intero ciclo
- punti 3 disponibilità a coltivare un orto congiuntamente ad un altro richiedente (che non faccia parte dello stesso nucleo familiare) per tutta la durata dell'assegnazione.

Non hanno diritto di partecipazione all'assegnazione e all'uso degli orti municipali coloro i quali nelle precedenti assegnazioni abbiano provocato per ragioni comportamentali danni fisici o morali a terze persone risultanti da versione di Pubblico Ufficiale.

2. In caso di parità di punteggio la precedenza è data a chi ha il reddito pro capite più basso certificato dal modello ISEE; in caso di ulteriore parità si avrà riguardo alla data di presentazione della domanda risultante al protocollo.

3. Assoluta priorità viene comunque assicurata alle domande corredate di attestazione dell'assistente sociale, che collochi la coltivazione di un orto all'interno di un progetto personalizzato di assistenza e/o recupero dell'anziano. In questo caso si può derogare ai requisiti di età e pensione.

4. La graduatoria resta valida per l'intero quinquennio, consentendo automaticamente riassegnazioni degli orti liberatisi (per revoca da parte degli Uffici, nei casi in cui all'art. 8, o rinuncia espressa da parte dei beneficiari) o nuove assegnazioni (in ordine automaticamente alla lista d'attesa) in caso di sopravvenuta disponibilità di orti aggiuntivi.

5. In caso di rinuncia o revoca riguardante persona già dichiaratasi disponibile a coltivare l'orto congiuntamente ad un altro richiedente, l'orto va riassegnato, pro quota, al primo richiedente in graduatoria che abbia dato la stessa disponibilità.

6. In caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza del quinquennio e di sopravvenuta disponibilità di orti, si procederà all'assegnazione in ordine alla lista d'attesa.

### **Art. 5 - Durata**

1. L'assegnazione degli orti ha luogo con comunicazione scritta da parte degli Uffici, è nominale ed ha la durata di cinque (5) anni non prorogabili e può essere revocata prima della scadenza per necessità dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere non vincolante del Comitato previsto dall'art. 11.

2. Possono accedere agli orti gli assegnatari e i loro familiari. In caso di malattia o impedimento temporaneo per la lavorazione dell'orto, l'assegnatario può essere autorizzato dagli Uffici della

Municipalità, sentito il Comitato di cui all'art. 11, ad essere affiancato da una persona di sua fiducia.

3. Per i nuovi assegnatari il lotto da coltivare sarà sorteggiato. Previo accordo tra gli assegnatari, reso in forma scritta agli Uffici della Municipalità, è ammesso lo scambio di appezzamenti ortivi.

4. Il ciclo si avvia l'11 novembre (San Martino) dell'anno di inizio e parimenti, salvo casi di forza maggiore, alla stessa data di ogni anno sono fatte eventuali sostituzioni e/o scambi.

5. Entro il mese di novembre di ogni anno gli assegnatari sono tenuti al versamento di un canone d'affitto negli importi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunicati in tempo utile dagli Uffici della Municipalità.

#### **Art. 6 - Obblighi e divieti**

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, la gestione dell'orto è strettamente personale; pertanto la coltivazione è fatta direttamente dall'assegnatario e/o da appartenente al nucleo familiare di convivenza, la cui età rientri nei parametri stabiliti dall'art. 3 nonché, in caso di assegnatari diversamente abili, anche da componenti del nucleo familiare di convivenza o, comunque, da altre persone da loro stessi segnalate.

2. Ogni assegnatario è tenuto al rispetto delle cose altrui e degli strumenti ricevuti in concessione.

3. Non deve seminare colture all'esterno dei recinti; non deve mettere a dimora piante ad alto fusto (all'interno e all'esterno della recinzione); non deve ingombrare la recinzione (all'interno e all'esterno) con materiali quali: tavole, cassette, vetri od altro; deve tenere sgombri e liberi i viali di accesso agli orti.

4. L'attività di coltivazione deve essere condotta con pratiche che favoriscano i metodi dell'agricoltura biologica, anche organizzando occasioni di apprendimento delle tecniche di tale coltivazione.

5. E' fatto divieto agli assegnatari di:

- utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
- coltivare l'orto al di fuori del perimetro di assegnazione;
- utilizzare prodotti nocivi o tossici;
- trarre profitto dalla vendita dei prodotti che derivano dalla coltivazione;
- appropriarsi di prodotti di coltivazioni di altri assegnatari

Gli assegnatari dell'area Orti di "Palazzo Minotto" nel periodo di assegnazione, hanno l'obbligo di mantenere pulita e in ordine, a proprio carico, sia l'area comune che contermina quella coltivata ad orto, che quella prospiciente il lato ingresso.

#### **Art. 7 - Attività socialmente utili**

1. Gli orti sono aperti ai cittadini che intendono visitarli previo accordo con gli assegnatari e concordemente ad eventuali norme del Regolamento Esplicativo Interno.

2. In particolare si favoriscono visite guidate di scolaresche che ne fanno richiesta e iniziative di socializzazione e promozione della coltivazione biologica con il coinvolgimento dei cittadini.

#### **Art. 8 - Revoche**

1. L'assegnazione può essere revocata dagli Uffici della Municipalità nei seguenti casi:

- trascuratezza nella conduzione dell'orto;
- inosservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6;
- coltivazione ad opera di soggetti diversi dall'assegnatario;
- decesso dell'assegnatario;
- mancato pagamento canone annuale;
- grave o sistematica inosservanza del presente Regolamento.
- ragioni comportamentali durante il periodo di assegnazione (nel caso l'assegnatario abbia provocato danni fisici o morali a terze persone risultante da versioni di pubblico Ufficiale);

2. Nei casi di revoca o rinuncia, gli Uffici provvederanno a riassegnare l'orto a un nuovo beneficiario, secondo la graduatoria approvata o lista d'attesa. Ove la graduatoria risultasse esaurita, gli Uffici provvederanno ad istruire un nuovo bando.

**Art. 9 - Organismi, controlli e verifiche**

1. Gli assegnatari degli orti si riuniscono almeno una volta l'anno in Assemblea, la quale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri.
2. Delle sedute dell'assemblea è redatto verbale, copia del quale viene depositata presso la Municipalità.
3. L'assemblea viene convocata per la prima volta dal Presidente della Municipalità, o suo delegato, entro 30 giorni dall'assegnazione. In tale seduta l'Assemblea elegge al suo interno un Comitato di Gestione composto di cinque membri, tra cui un Presidente.
4. Il Comitato di Gestione svolge funzioni di collegamento con la Municipalità, segnalando eventuali istanze degli assegnatari, promuove iniziative di socializzazione tra gli assegnatari e i cittadini e vigila sulla corretta conduzione degli orti.
5. Il Presidente è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento, segnalando eventuali inadempienze agli Uffici della Municipalità.

**Art. 10 - Assemblea degli assegnatari**

1. Fanno parte dell'Assemblea di ciascuna area Orti, tutti i titolari dell'assegnazione di quell'area.
2. Ciascuna Assemblea, convocata di norma ogni anno, con preavviso di almeno dieci (10) giorni, è valida con la presenza della metà (50%) più uno (1) del numero totale degli assegnatari e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente (o delegato) del Comitato di Gestione, oppure dagli Uffici della Municipalità, qualora o il Presidente (senza motivazione) non lo ritenga utile, o per il non raggiungimento del quorum di presenza degli assegnatari.
4. Ciascuna Assemblea elegge ad inizio di ogni Ciclo il proprio Comitato di Gestione, i cui componenti possono essere riconfermati dalla gestione precedente, che approva, conferma o aggiorna il precedente Regolamento Esplicativo Interno.
5. In ogni caso ciascuna Assemblea di inizio Ciclo, è convocata dagli Uffici della Municipalità entro trenta (30) giorni dalla assegnazioni.
6. Delle sedute dall'Assemblea è redatto verbale, di cui copia viene trasmessa agli Uffici della Municipalità.

**Art. 11 - Comitati di Gestione**

1. Il Comitato di Gestione di ogni Area Orti è formato da tre (3) membri, garantendo una rappresentanza di genere;
2. Il Comitato di Gestione viene eletto ad inizio di ogni Ciclo ma, in caso di:
  - a) richiesta scritta per la decadenza del Comitato presentata da almeno un terzo (1/3) dagli assegnatari;
  - b) dimissioni scritte di almeno due (2) dei suoi componenti;il Comitato di Gestione decade e si dovrà procedere a nuove elezioni dello stesso Comitato.
3. Indipendentemente dalla data di rinnovo, per le cause di cui ai punti a) e b) del precedente comma, il Comitato di Gestione dura in carica sino alla fine del Ciclo.
4. Fra gli assegnatari è proclamato Presidente colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, è nominato il più anziano d'età.
5. Il Comitato di Gestione, una volta insediato, può dare incarichi specifici ai suoi membri (segretario, vicepresidente, tesoriere), ed ha i seguenti compiti:
  - a) verificare il rispetto del presente Regolamento e del Regolamento Esplicativo Interno, segnalando eventuali inadempienze agli Uffici della Municipalità;

- b) svolge funzioni di collegamento con gli Uffici della Municipalità segnalando eventuali istanze degli assegnatari;
- c) si fa promotore di iniziative di socializzazione fra gli assegnatari e fra questi e i cittadini;
- d) può, all'occorrenza, con preavviso di almeno dieci (10) giorni, indire assemblee straordinarie di particolare rilievo (es. gravi motivi, ragioni comportamentali degli assegnatari, ecc.). Di ogni riunione del Comitato è redatto verbale di cui copia va trasmessa, a cura del Presidente (o delegato), agli Uffici della Municipalità;
- e) organizza l'attività degli assegnatari per la tenuta in ordine delle attrezzature per la coltivazione delle aree, sia con specifiche mansioni che con un eventuale contributo.